



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.
3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

Art. 2

1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale.

5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.
6. La Regione valorizza e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate.

Art. 12

1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione

Art. 13

1. La Regione:
 - a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica;
 - b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
 - c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

(commento di giurisprudenza)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da *Comunicato 26 febbraio 2004*, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'*articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*;

Visto l'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'*allegato A*, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 *Principi*

1. In attuazione dell'*articolo 9 della Costituzione*, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'*articolo 117 della Costituzione* e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. ⁽³⁾
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione

del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(commento di giurisprudenza)

Articolo 2 *Patrimonio culturale*

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'*articolo 134*, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
-

Articolo 3 *Tutela del patrimonio culturale*

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
-

Articolo 4 *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi

dell'*articolo 118 della Costituzione*, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'*articolo 5*, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 5*. ⁽⁴⁾

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

(4) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Articolo 5 *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'*articolo 128* compete al Ministero. ^{(5) (9)}]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. ⁽⁶⁾

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo

unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. ⁽⁷⁾

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. ⁽⁸⁾

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.*

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.*

(9) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.*

Articolo 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale*

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. ⁽¹⁰⁾

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(10) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo*

2006, n. 156, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 7 *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
-

Articolo 7-bis *Espressioni di identità culturale collettiva* ⁽¹¹⁾

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'*articolo 10*.
-

(11) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 8 *Regioni e province ad autonomia speciale*

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
-

Articolo 9 *Beni culturali di interesse religioso*

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni

della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121*, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della Costituzione*.

Articolo 9-bis *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali* ⁽¹²⁾

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(12) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110*.

Traduzione¹

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

¹ Dal testo originale francese.

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,
adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione "Stati contraenti" si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o
- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un'Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata "l'Assemblea generale". L'Assemblea generale è l'organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
- b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;
- d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

- e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilogarli per l'Assemblea generale;
- g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:
 - i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;
 - ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accREDITamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.
2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accREDITamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
- b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

- a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
- c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
- d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
 - i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
 - ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

- iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
 - i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi

s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
- b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative o altre;
- e) creazione e gestione di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzatura e know-how;
- g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;

- f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.
2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.
4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati,

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.